




CITTA' DI LANUSEI  
(provincia d'Ogliastra)

# Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 15 febbraio 2006



**Tariffa Rifiuti**

## **INDICE**

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 FORME DI GESTIONE
- ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 5 ZONE DI APPLICAZIONE
- ART. 6 COPERTURA COSTI
- ART. 7 TERMINE DI APPROVAZIONE
- ART. 8 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 9 SOGGETTO RESPONSABILE
- ART. 10 DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE  
DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
- ART. 11 NUMERO DELLE PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
- ART. 12 ESCLUSIONI
- ART. 13 LOCALI SOGGETTI A PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 14 CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI
- ART. 15 LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI ALLA TARIFFA
- ART. 16 TARIFFA GIORNALIERA
- ART. 17 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 18 SANZIONI PER LA MANCATA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 19 AGEVOLAZIONI PER COLORO CHE PROVVEDONO AL COMPOSTAGGIO  
DOMESTICI
- ART. 20 CONGUAGLI
- ART. 21 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
- ART. 22 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO  
ECONOMICO
- ART. 23 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON  
DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE  
DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
- ART. 24 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA  
PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE  
UTENZE DOMESTICHE
- ART. 25 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
- ART. 26 AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 27 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA  
PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
- ART. 28 ACCERTAMENTI
- ART. 29 MANIFESTAZIONI ED EVENTI
- ART. 30 RISCOSSIONE
- ART. 31 PENALITA'
- ART. 32 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO  
DEL SERVIZIO
- ART. 33 ENTRATA IN VIGORE

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani in applicazione delle seguenti norme:

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: “Direttiva CEE 91/156 - sui rifiuti - 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” e successive modificazioni;
- d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **Forme di gestione**

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse svolta in regime di privativa, comprende: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani – ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e dall'apposito regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.

2. Il regime di privativa, di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, come sostituito dall'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179, non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

## **Art. 3**

### **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata in relazione al Piano Finanziario di cui all'art. 8 del D.Lgs. 27 aprile 1999, n. 158 che deve essere annualmente predisposto dal gestore del servizio.

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, integrato dal presente regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile.

2. La tariffa è deliberata dalla giunta comunale, con riferimento al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 158/1999, a valere per l'anno solare

successivo. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

#### **Art. 4**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

#### **Art. 5**

##### **Zone di applicazione**

1. L'applicazione della tariffa in misura intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani in regime di privativa, la tariffa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 30, comma 1.

#### **Art. n°6**

##### **Copertura costi**

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato secondo le modalità previste dall'allegato 1 al D:PR: 158/89 ed è integralmente coperto, a regime, dal gettito della tariffa.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i coefficienti previsti dal D.P.R. n° 158/99. Tali coefficienti vengono determinati su base annua ed indicati nel provvedimento di approvazione della tariffa.

#### **Art. n° 7**

##### **Temini di approvazione**

Il competente organo comunale approva il piano finanziario e la tariffa di Igiene ambientale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa si applica in via provvisoria l'ultima tariffa approvata, salvo conguaglio. In caso di mancata approvazione della tariffa entro il termine di cui al comma 1, si intende prorogata la tariffa vigente.

## **Art. n° 8**

### **Soggetti passivi**

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra i conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

## **Art. n° 9**

### **Soggetto responsabile.**

L'occupazione o la conduzione dei locali od aree scoperte di cui all'art. 8, si presume, senza possibilità di prova contraria, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- per tutte le tipologie di locali ed aree, con la presenza di mobilio o macchinari e/o l'attivazione anche di una sola utenza per l'erogazione di luce, acqua e gas;
- per le utenze domestiche con l'acquisizione della residenza anagrafica;

E' tenuto alla presentazione della denuncia e di conseguenza al pagamento:

- per i locali e le aree destinate ad attività ricettiva alberghiera o simile (residence, campeggi, affittacamere, ecc) è il soggetto che gestisce l'attività.
- Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali o sub-affittati per periodi non superiori all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale sul bene ovvero il titolare del contratto di locazione pluriennale.
- Per le utenze domestiche residenti responsabile del pagamento della tariffa è l'intestario della scheda anagrafica mentre per le utenze domestiche dei non residenti è l'intestatario di altra utenza per l'erogazione del gas, luce o acqua fatta salva eventuale diversa indicazione da parte dell'utente.
- Per le organizzazioni prive di personalità giuridica responsabile del pagamento è il soggetto che le presiede o le rappresenta.
- Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, è responsabile del pagamento della tariffa il soggetto che gestisce i servizi comuni, per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tariffario attinenti ai locali e alle aree in uso esclusivo.

## Art. n° 10

### **Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano all'ufficio tributi entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali ed aree.

1) La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli interessati. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- il codice fiscale,
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

1. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
2. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
3. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggetamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o se inviata via fax, nel giorno del suo ricevimento.

La cessazione dell'uso dei locali deve essere comunicata all'ufficio tributi entro 30 giorni dal suo verificarsi.

E' fatto obbligo agli uffici anagrafe di comunicare a cadenza trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio etc, all'ufficio tributi.

E' fatto obbligo all'ufficio commercio del comune di comunicare a cadenza trimestrale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione all'esercizio della stessa.

E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (acqua, gas...) di comunicare gratuitamente a cadenza trimestrale gli allacciamenti di utenze, all'ufficio tributi.

#### **Art. n° 11**

#### **Numero delle persone occupanti i locali**

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche residenti viene determinato sulla base delle risultanze anagrafiche. Qualora piu' nuclei familiari risultino residenti in un'unica unità immobiliare, il numero degli occupanti viene determinato sommando i componenti dei diversi nuclei familiari.

Per il numero dei componenti di fa riferimento al nucleo familiare cosi' come risulta all'ufficio anagrafe al 31 dicembre di ogni anno.

L'utente puo' con apposita documentazione dimostrare che alcuni componenti pur compresi nel proprio nucleo sono domiciliati altrove presentando la seguente documentazione:

1. copia contratto d'affitto registrato
2. intestazione di utenze acqua luce gas o tassa rifiuti in altro comune come abitazione principale.
3. Copia contratto di lavoro ( per coloro che lavorano al di fuori della Sardegna) certificato dal datore di lavoro
4. Certificato di frequenza presso scuole ed università;  
in sostituzione della documentazione di cui al comma precedente è ammessa l'autocertificazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 46 del DPR 445 fatta salva la facoltà dell'Ente di procedere all'accertamento di quanto dichiarato.

Tutte le variazioni produrranno effetti dal giorno successivo alla presentazione della comunicazione e della relativa documentazione.

. In relazione al disposto dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/1999, si definiscono "utenze domestiche non stabilmente attive" quelle occupate:

a) da non residenti;

b) da residenti temporaneamente all'estero nonché quelle tenute a disposizione degli utenti residenti.

2. Per i locali di cui al precedente comma è attribuito, ai fini dell'applicazione della tariffa, fatta salva diversa dichiarazione, un numero di componenti la famiglia in rapporto alla superficie, come dalla seguente tabella:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
Fino a mq. 45	1	
Fino a mq. 80	2	
Oltre mq. 80	3	

3. Si considerano non stabilmente attive le utenze che occupano i locali soggetti a tariffa, nel corso dell'anno, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 (centoottanta) giorni all'anno.

4. Alle utenze attive per un periodo, anche non continuativo, fino a 180 giorni l'anno, è applicata una detrazione pari al 50% della tariffa.

1. In relazione al disposto dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999, si definiscono "Utenze non domestiche non stabilmente attive" quelle utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni l'anno.

2. Alle utenze attive per un periodo, anche non continuativo, fino a 180 giorni l'anno, è applicata la tariffa in misura proporzionale con un minimo di 60 (sessanta) giorni. L'agevolazione viene concessa, a richiesta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio comunale, con determinazione del responsabile del Servizio.

## **Art. n° 12**

### **Esclusioni**

Non sono soggetti al pagamento della tariffa:



1. i locali ed aree che non possono produrre rifiuti in quanto impraticabili, interclusi o in stato di abbandono ovvero inagibili.
2. I locali riservati esclusivamente a centrali termiche, impianti tecnologici, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni ecc. ove non sia compatibile o non si abbia di regola la presenza di persone.
3. Locali destinati esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo stato, escluse le loro pertinenze superficie destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportive, escluse le loro pertinenze

#### **Art. n° 13**

#### **Locali soggetti a produzioni di rifiuti speciali**

In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali, assimilati agli urbani e speciali non assimilati e/o pericolosi i locali sono soggetti a riduzione della parte fissa della tariffa \_\_\_\_.

La riduzione viene accordata su richiesta di parte dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre ed è concessa a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella richiesta deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi nonché la corretta osservanza della normativa in materia di smaltimento degli stessi.

La riduzione ha validità anche per le annualità successive a condizione che permangano le condizioni per la sua applicazione. In caso di variazione nel corso dell'anno che facciano venir meno le condizioni per l'applicazione della riduzione, l'utente è tenuto a presentare apposita denuncia entro i termini di cui all'art. 24.

#### **Art. n° 14**

#### **Condizioni d'uso particolari**

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **Art. n° 15**

#### **Locali ed aree assoggettabili alla tariffa**

Sono assoggettabili alla tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, assoggettabili a tariffa, le superfici utili di:

*a)* tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

*b)* tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

*c)* tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

*d)* tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

*e)* tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

*f)* tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici –comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

*g)* tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

*h)* tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree soggette a tariffa:

*a)* tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo

all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

*b)* tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

*c)* le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

*d)* qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

*e)* tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. ( Art. 1 comma 340 della Legge 311/2005)

#### **Art. n° 16**

##### **Tariffa giornaliera**

La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria di utenza, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale, maggiorata del 50%. In ogni caso facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

#### **Art. n° 17**

##### **Agevolazioni per la raccolta differenziata**

Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e/o assimilati e nel perseguimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti.

Ferma restando la integrale copertura dei costi del servizio, il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad eccezione della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi, previste dall'art. 49 del D.P.R. 158/97. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi raggiunti dalle utenze.

Le agevolazioni sono concesse a consuntivo e sono stabilite nel provvedimento annuale di determinazioni delle tariffe nel quale sono stabiliti gli obiettivi raggiunti e i criteri di determinazione delle riduzioni applicate per le varie categorie di utenza e le modalità di conguaglio ovvero di rimborso.

#### **Art. n° 18**

##### **Sanzioni per la mancata differenziazione dei rifiuti.**

La mancata differenziazione dei rifiuti comporta per le prime due volte una semplice contestazione scritta, la terza contestazione comporta l'applicazione di una sanzione il cui importo è stabilito in base alla gravità dell'infrazione secondo i limiti previsti all'art. 50 comma i del D.Lgs 22/1997. Avverso le ordinanze ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma precedente è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 689 del 24 novembre 1981.

#### **Art. n° 19**

##### **Agevolazioni per coloro che provvedono al compostaggio domestico.**

Alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa, stabilita in misura fissa annualmente dalla Giunta, su proposta del servizio, in sede di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 20**

##### **Conguagli**

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno *conteggiate* nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo

#### **Art. 21**

##### **Obbligazione tariffaria**

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal mese \_ in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al mese in cui l'occupazione o

conduzione cessa . La denuncia di cessazione deve essere comunicata nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dal comma 6 dell'art.4.

#### **Art. 22**

#### **Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare ai servizi sociali comunali. I relativi oneri sono a carico del bilancio comunale e finanziati con provvedimenti diversi dal gettito della tariffa. L'ufficio tributi provvede, ad applicare tali riduzioni e/o esenzioni, su attestazione dei servizi sociali che dovranno stabilire il grado di agevolazione da concedere.

#### **Art. 23**

#### **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa**

I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Quando il Comune metterà a punto, sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzeranno gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa, dovranno determinare il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle **3a** e **3b** dell'allegato **1** al DPR 158/99 .

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle **4a** e **4b** del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base

annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente esempio:

<b>Attività</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night club
------------------------

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### **Art. 24**

#### **Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche**

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Quando il comune metterà a punto sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzerà gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa, si dovrà determinare il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella **1a** e **1b** dell'allegato **1** al DPR 158/99.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella **2** del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

#### **Art. 25**

#### **Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

## **Art. 26**

### **Agevolazioni alle utenze domestiche**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

## **Art. 27**

### **Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero**

Il produttore di rifiuti speciali o assimilati (compreso il cartone) ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

La determinazione della riduzione spettante comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.



La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, e sarà stabilita annualmente in sede di deliberazione tariffaria.

#### **Art. 28**

#### **Accertamenti**

Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/1999 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio tributi o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

#### **Art. 29**

#### **Manifestazioni ed eventi**

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato a richiesta dell'ente secondo le modalità ritenute necessarie in relazione al tipo di manifestazioni da effettuare ed eventuali costi aggiuntivi del servizio saranno addebitati all'Ente organizzatore.

#### **Art. 30**

#### **Riscossione**

Il soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento provvede alla riscossione della tariffa.

La riscossione potrà avvenire attraverso l'emissione di ruoli, ai sensi del D.lgs 112/99 o attraverso liste di carico, con l'emissione di bolletta-fattura, ai sensi della normativa che disciplina le entrate patrimoniali e la riscossione diretta.

L'organo esecutivo stabilirà di anno in anno la modalità di riscossione più efficiente per l'ente.

### **Art. 31**

#### **Penalità**

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Comune in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 30% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 20% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

### **Art. 32**

#### **Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio**

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani secondo le modalità stabilite, la tariffa da applicare è ridotta in misura pari al 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 2000 ml.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

### **Art. 33**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di quanto previsto nello statuto comunale è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari discordanti.